



COMUNE DI MESE

Provincia di Sondrio

PIAZZA DEL CURTO 6 - CAP 23020 - P.I. 00099030140 - TEL. 0343/41000 FAX. 43213

Email protocollo@comunemese.gov.it - Sito del Comune di Mese: www.comune.mese.so.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 3 Reg. Delib.

N. 40 Reg. Pubblic.

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Componente IMU, determinazione aliquote e detrazioni, per l'anno 2019.

L'anno duemiladiciannove addì otto del mese di febbraio alle ore 20:30, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

Pilatti Patrizia	P	Geronimi Serenella	P
Codazzi Luigi	P	Giovanettoni Maurizio	A
Paggi Federico	P	Rotticci Paolo	P
Abram Alessia	P	Levi Giuseppe	P
Balatti Duilio Marcello	A	Gadola William	P
Scaramella Mario	P		

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Caprio Dott. Saverio.

La Dott.ssa Pilatti Patrizia, Sindaca, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Componente IMU, determinazione aliquote e detrazioni, per l'anno 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che:

- unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), ed in particolare con la succitata citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, e anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

Dato atto che:

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono:
- ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n ° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in particolare:
 - modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all'1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n . 201/2011);
 - aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
 - modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, D.L. n° 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni);

Vista la propria precedente deliberazione n° 7 del 4.4.2014, e ss.mm.ii. di approvazione del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale, regolamento che disciplina anche la componente IMU;

Vista la propria precedente deliberazione n° 29 del 19.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state stabilite le aliquote IMU, per l'anno 2018;

Tenuto conto delle vigenti rendite catastali;

Ritenuto, di dover stabilire, in applicazione delle norme su citate, le aliquote IMU per l'anno 2019 e la detrazione applicabile per l'abitazione principale;

Ricordate le novità in materia di IMU previste dalla Legge 28.12.2015 n° 208 (Legge di stabilità del 2016) e riguardanti:

- Esenzione per i terreni agricoli (comma 13)
- Ulteriori disposizioni IMU sui terreni agricoli (comma 10 lett. c) e d)
- Nuove disposizioni più restrittive per le esenzioni dall'imposta per gli immobili concessi in comodato (comma 10 let. b)
- Nuova assimilazione all'abitazione principale (comma 15)
- Riduzione imposta per gli immobili locati a canone concordato (commi 53 e 54)

Tenuto conto delle rilevanti problematiche che, anche per il corrente esercizio finanziario, incidono sulla programmazione finanziaria dei Comuni, sia in termini di riduzione delle risorse disponibili che in termini di incertezza normativa e in particolare:

- a) delle novità in materia di IMU, introdotte dalla Legge 27.12.2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014) e l'eliminazione del rimborso dello Stato dell'introito della soppressa tassazione dell'abitazione principale
- b) Del complesso impianto normativo di quantificazione del Fondo di Solidarietà Comunale nella cui quantificazione è inserita, fra l'altro, una componente IMU;
- c) dei vincoli derivanti dall'introduzione della nuova contabilità comunale di cui al D.Lgs n° 118/2011, come integrato con D.L.gs n° 126/2014;

Visto l'articolo 42 del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000, che disciplina le attribuzioni dei consigli comunali e che, al comma 2, lettera f) prevede la competenza del consiglio, per quanto riguarda *l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con l'esclusione della determinazione delle relative aliquote*;

Visto l'art. 151, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000, il quale stabilisce il termine del 31 dicembre, entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto l'art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 che prevede il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 7.12.2018, che proroga il termine di approvazione del bilancio 2019 al 28.2.2019;

Rilevato che, in deroga alla su richiamata disposizione, ai sensi del comma 3 dell'art. 193 del Tuel 267/2000, come modificato dal comma 444 dell'art. 1 della legge 228/2012, il Comune ha facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio, nel solo caso in cui ciò si renda necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio;

Vistolo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Vista la legge n. 145 del 30.12.2018 (legge di bilancio 2019)

Visto l'allegato parere tecnico e contabile espresso dalla Responsabile dell'Area economica finanziaria-tributaria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.gs n° 267/2000;

Con voti 6 favorevoli nessuno contrario espressi per alzata di mano dai 6 Consiglieri votanti e 3 astenuti (Rotticci Paolo. Levi Sergio e Gadola William);

DELIBERA

1) Di approvare per l'annualità 2019 le aliquote da applicare all'IMU Imposta municipale propria come di seguito indicato:

A) abitazione principale (cat. A1,A8 e A9) e relative pertinenze: Aliquota 4 per mille.

Il gettito è introitato interamente dal Comune

Si applicano le detrazioni previste dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, come modificato dalla Legge 147/2014 art 1 comma 707, pari a € 200,00 per il periodo durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.

B) Tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale e assimilati: Aliquota 10,6 per mille (Tale aliquota si applica anche a tutte le pertinenze della prima casa di cat C se possedute in numero superiore ad uno per fattispecie (es. n°2 pertinenze C2, una è soggetta all'imposta e via dicendo)

Il gettito è introitato interamente dal Comune.

C) Immobili iscritti nella categoria catastale D: Aliquota del 10,6 per mille

Il gettito derivante da tale fattispecie è introitato dallo Stato fino alla concorrenza del 7,6 per mille, mentre viene introitato dal Comune per la parte di gettito che supera l'aliquota del 7,6 per mille.

2)Di dare atto che in sede di adozione delle tariffe della TASI si assicurerà il rispetto del vincolo in base al quale la somma delle aliquote del tributo TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non potrà essere superiore all'aliquota massima consentita dalla norma statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 (10,6 per mille).

3) Di incaricare il Responsabile del Tributo a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, per

l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo nei termini indicati dall'art. 1, c. 10 lett. e) della Legge 28.12.2015 n° 208 (14 ottobre);

4) Di dare atto che la presente delibera, ai sensi dell'art. 172 comma 1 , lettera e), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, è allegata al bilancio preventivo 2019.

Il Presidente, considerata l'urgenza di provvedere in quanto la presente deliberazione è propedeutica a quella di approvazione del bilancio di previsione, propone di dichiarare l'immediata eseguibilità della delibera in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Convenuta l'urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti successivi e conseguenti all'adozione del presente atto deliberativo:

Con voti 6 favorevoli nessuno contrario espressi per alzata di mano dai 6 Consiglieri votanti e 3 astenuti (Rotticci Paolo. Levi Sergio e Gadola William) e pertanto essendosi raggiunta la maggioranza dei consiglieri;

D E L I B E R A

1) Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI MESE

Provincia di Sondrio

PIAZZA DEL CURTO 6 - CAP 23020 - P.I. 00099030140 - TEL. 0343/41000 FAX. 43213
Email protocollo@comunemese.gov.it - Sito del Comune di Mese: www.comune.mese.so.it

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.3 del 08-02-2019

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

**OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Componente IMU,
determinazione aliquote e detrazioni, per l'anno 2019.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Lì, 02-02-2019

Il Responsabile dell'Area
F.to **Gadola Sonia**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Lì, 02-02-2019

Il Responsabile dell'Area
F.to **Gadola Sonia**

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
F.to Pilatti Patrizia

IL CONSIGLIERE
F.to Codazzi Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caprio Saverio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del comune il giorno
14-02-2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 14-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caprio Saverio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, 14-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Caprio Saverio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Lì, 14-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caprio Saverio